

## **La Finanziaria 2007**

### **Novità IIDD per i professionisti**

di Antonio Iorio

#### Le novità per i professionisti

- La Finanziaria 2007 introduce rilevanti novità nella disciplina del reddito di lavoro autonomo, di cui all'art. 54 del Tuir, stabilendo, tra l'altro, la possibilità di dedurre le quote di ammortamento e i canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali all'esercizio dell'attività professionale
- con apposite modifiche, infatti
- Le regole di determinazione del reddito professionale subiscono un ulteriore avvicinamento a quelle proprie del reddito di impresa, in linea con quanto già previsto in precedenza dal DL 223/2006 che ha sancito la rilevanza, anche per i professionisti, delle plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali
- Vengono, inoltre, estese anche ai professionisti, le limitazioni previste per le imprese dal DL 223/2006 in materia di leasing sulle autovetture, nonché la deduzione dei costi relativi alle apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica pari all'80%

#### Plusvalenze (minusvalenze) relative agli immobili strumentali

(L. 296/06 comma 334, lett. a e b)

A seguito della modifica dell'art. 54, comma 1bis del Tuir, concorrono a formare il reddito del professionista anche le plusvalenze e le minusvalenze relative ai beni immobili strumentali

#### Le plusvalenze rilevanti:

le plusvalenze sono imponibili se sono realizzate mediante:

1. cessione onerosa
2. risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni
3. ovvero se i beni sono destinati al consumo personale o familiare del professionista o a finalità estranee all'arte o professione

#### Rateizzazione della plusvalenza Esclusione

- A differenza delle imprese, continua a non risultare possibile il frazionamento delle plusvalenze in un max di 5 esercizi (ex art. 86, comma 4 del Tuir)

#### Le minusvalenze rilevanti:

Le minusvalenze sono deducibili se sono realizzate:

- Mediante cessione onerosa
- Risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni

#### Irrilevanza delle minusvalenze

- In sintonia con quanto disposto in materia di reddito di impresa, viene sancita l'irrelevanza delle minusvalenze realizzate in seguito alla destinazione dei beni immobili strumentali al consumo personale o familiare del professionista o a finalità estranee all'arte o professione

#### Determinazione della plusvalenza (minusvalenza) – art. 54, comma 1ter Tuir

La plusvalenza o la minusvalenza risulta dalla differenza (positiva o negativa):

- Tra il corrispettivo o l'indennità percepita e il costo non ammortizzato

**XI CONVEGNO NAZIONALE INT**  
**ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI**  
**CAPANNORI – 3 MARZO 2007**

- ovvero, in assenza di corrispettivo, tra il valore normale del bene e il costo non ammortizzato

Plusvalenze realizzate da cessione, risarcimento o consumo personale o assegnazione a finalità estranee

Ante modifica

Irrelevanti

Post modifica

Rilevanti, ad eccezione di quelle derivanti da oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione

Minusvalenze derivanti da cessione e risarcimento

Ante modifica

Irrelevanti

Post modifica

Rilevanti, ad eccezione di quelle derivanti da oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione

Decorrenza

- Fino al 3 luglio 2006, plusvalenze e minusvalenze non sono rilevanti
- Ai fini della rilevanza reddituale delle plusvalenze (minusvalenze), occorre quindi considerare come dies a quo il 4 luglio 2006

La deduzione delle quote di ammortamento

In base alle disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2007, i professionisti non potevano portare in deduzione le quote di ammortamento in relazione agli immobili strumentali per lo svolgimento dell'attività, salvo ...

... *salvo*,

Per gli immobili acquistati o costruiti entro il 14 giugno 1990, per i quali l'ammortamento è risultato deducibile dal 1985 e per gli immobili acquistati o costruiti dal 15 luglio 1990, per i quali è stato possibile dedurre la rendita catastale fino al 31/12/1992

La deduzione dei canoni di leasing

In base alle disposizioni in vigore prima delle modifiche apportate dalla Finanziaria 2007, per quanto riguarda invece gli immobili acquisiti in leasing, non risultavano deducibili i relativi canoni, bensì un importo pari alla rendita catastale

Le nuove disposizioni in materia di deduzione di quote di ammortamento e canoni leasing

L'art. 1, comma 334 della L. 296/2006 modifica la disciplina relativa alla deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, riscrivendo l'articolo 54 del Tuir

Spese relative ai beni strumentali al 100%

Secondo la nuova formulazione dell'art. 54, commi 2 e 3 del TUIR (modificati dal comma 334, lett. c e d) per gli immobili strumentali ( e per gli altri beni strumentali) sono deducibili:

- Le quote di ammortamento (secondo le aliquote previste dal DM 31.12.88)
- I canoni di leasing
- Le spese per i servizi relativi all'immobile stesso

**XI CONVEGNO NAZIONALE INT**  
**ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI**  
**CAPANNORI – 3 MARZO 2007**

- Le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione (se non imputabili, per loro caratteristiche, a incremento del costo del bene)

*... in particolare ...*

Per gli immobili, come per le altre tipologie di beni strumentali utilizzati da professionisti, con esclusione degli oggetti d'arte, antiquariato o da collezione, è consentita la deduzione di quote annuali di ammortamento non superiori a quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con il DM 31 dicembre 1988

*... in ogni caso ...*

La deduzione delle quote di ammortamento avviene per competenza ...  
non opera dunque il criterio di cassa

Coefficienti di ammortamento (DM 31.12.88)

- Il DM 31.12.88 prevede l'applicazione ad ogni categoria di contribuenti dei coefficienti previsti per le attività corrispondenti o similari esercitate in forma di impresa
- In mancanza trovano applicazione i coefficienti previsti per la categoria residuale "altre attività"

*... tuttavia ...*

Poiché ai professionisti risulta applicabile la tabella residuale prevista dal DM 31/12/1988, gli ammortamenti fiscalmente rilevanti saranno determinati applicando l'aliquota del 3%

Coefficienti ammortamento applicabili

- Il professionista può liberamente operare un ammortamento inferiore, recuperando la differenza nei periodi di imposta successivi, nel rispetto di tale limite (circ. 58/2001)
- Tuttavia per gli immobili strumentali, l'ammontare max deducibile negli anni 2007, 2008 e 2009 è ridotto a 1/3 (dunque, determinato applicando l'aliquota dell'1%)

Costo ammortizzabile

Come base per la determinazione delle quote di ammortamento si assume il costo di acquisizione, aumentato degli oneri di diretta imputazione, indipendentemente dalle modalità e dai tempi di pagamento del bene

Decorrenza ammortamento

- L'art. 54 TUIR non prevede una decorrenza precisa per l'inizio della procedura di ammortamento, come per il reddito di impresa
- Sono deducibili solo quote corrispondenti al max a quelle determinate con le aliquote ministeriali
- Non sono possibili ammortamenti anticipati o accelerati

*... per i canoni leasing ... invece*

La deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito nel DM 31/12/1988 e, in ogni caso, con un minimo di 8 e un max di 15 anni

*... in pratica ...*

**XI CONVEGNO NAZIONALE INT**  
**ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI**  
**CAPANNORI – 3 MARZO 2007**

- Considerato che il coefficiente di ammortamento applicabile è quello pari al 3%, la deduzione sarà consentita per i contratti di leasing immobiliare aventi una durata minima di 15 anni

*... naturalmente,*

In caso di scioglimento o risoluzione anticipata del contratto, sembra ragionevole ritenere che ciò non comporti la ripresa a tassazione dei canoni già dedotti (ris. 183/2000)

*... per il calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione deducibili degli immobili strumentali ...*

Il costo complessivo del fabbricato deve essere assunto al netto del costo del terreno

Ammortamento terreni indeducibilità

Come per il reddito di impresa, le quote di ammortamento riferibili ai terreni sui quali i fabbricati strumentali insistono sono indeducibili, secondo i criteri di cui all'art. 36, comma 7 del DL 223/2006

Il valore indeducibile del terreno

Pertanto, al fine di determinare il valore indeducibile dell'area sottostante il fabbricati strumentale è previsto che venga assunto il maggiore tra i due dei seguenti valori:

1. Applicando al costo complessivo dell'immobile il 20%
2. Ovvero, assumendo il valore di acquisto dell'area, se l'acquisizione è avvenuta separatamente e il fabbricato è stato costruito solo successivamente

*... tuttavia ...*

L'applicazione del secondo criterio risulta alquanto difficoltosa, poiché per i professionisti non è individuabile un valore di bilancio dell'area ... pertanto, lo scorporo del valore dell'area avverrà mediante l'applicazione della percentuale forfetaria del 20%

*... riassumendo ...*

E' prevista dunque la deducibilità integrale dal reddito di lavoro autonomo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali utilizzati esclusivamente per l'esercizio della professione

La norma si riferisce agli immobili acquistati e ai contratti di leasing stipulati dal 1.1.2007 al 31.12.2009 ...

*... tuttavia ...*

Per gli anni 2007 – 2008 – 2009 gli importi deducibili sono ridotti ad 1/3

*... dunque ...*

Per gli immobili risulterà deducibile, in tale arco di tempo, una quota di ammortamento pari solo all'1 per cento del costo dell'immobile

Spese di ammodernamento – ristrutturazione - manutenzione

La Finanziaria 2007 modifica le modalità di deduzione delle spese relative all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili strumentali che fino al 2006 erano deducibili nell'anno in cui erano state sostenute e nei 4 successivi

*... in particolare dal 2007 ...*

**XI CONVEGNO NAZIONALE INT**  
**ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI**  
**CAPANNORI – 3 MARZO 2007**

Le spese ordinarie, che per loro caratteristiche non sono imputabili in aumento del costo dell'immobile, sono deducibili nel limite del 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili (come risulta dal libro cespiti o dai registri IVA o registro cronologico) all'inizio dell'anno; l'eccedenza è deducibile in quote costanti nei 5 periodi di imposta successivi (art. 54, comma 2 TUIR)

... *invece* ...

Le spese straordinarie sono imputate ad incremento del costo del bene e quindi non sono più deducibili

Spese relative agli immobili ad uso promiscuo

Restano deducibili al 50%:

- La rendita catastale (per quelli in proprietà) ovvero il canone di locazione o leasing (per quelli acquisiti in tale modo invece della rendita catastale)
- Spese per i servizi relativi all'immobile stesso
- Le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione (se non imputabili, per loro caratteristiche, a incremento del costo del bene)

... *a condizione però che* ...

Il professionista non disponga nello stesso comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'arte o della professione

Ambito applicativo e decorrenza delle nuove disposizioni in materia di immobili

L'art. 1, comma 335 della L. 296/2006 stabilisce che le nuove disposizioni in materia di deduzione dell'ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione si applicano agli immobili acquistati ed ai contratti di locazione finanziaria stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2009

... *dunque* ...

Le nuove disposizioni hanno valenza limitata nel tempo, nel senso che risultano applicabili ai soli immobili acquistati nel triennio 2007 - 2009

Il leasing sulle autovetture

La Finanziaria 2007 introduce nel nuovo articolo 54, comma 2 del TUIR una disposizione che estende ai contratti di leasing sulle autovetture dei professionisti, le stesse limitazioni già previste per le imprese dall'articolo 36, comma 6bis del DL 223/2006 (che ha modificato l'art. 102, comma 7 del Tuir)

... *in particolare* ...

È previsto che per i beni di cui all'art. 164, comma 1, lettera b) del TUIR (autovetture, ecc.), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente di ammortamento stabilito dal DM 31/12/1988

... *poiché* ...

Il coefficiente di ammortamento per le autovetture è fissato in misura pari al 25%, la norma dispone in pratica che la deduzione dei canoni di leasing può essere effettuata solo se il contratto di locazione finanziaria ha una durata non inferiore a 4 anni

**XI CONVEGNO NAZIONALE INT**  
**ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI**  
**CAPANNORI – 3 MARZO 2007**

... *si ricorda inoltre che* ...

- Con il DL 262/2006 la deducibilità dei costi auto per gli esercenti attività di lavoro autonomo è stata ridotta dal 50 al 25%

... *in pratica* ...

Deducibilità autovetture

- Dal 2006, le spese relative ai mezzi di trasporto degli artisti e professionisti sono deducibili nel limite del 25% (contro il precedente 50%), sempre con il limite di un solo veicolo
- Resta però immutata all'80% la quota deducibile delle spese relative ai veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti di commercio

Deducibilità dei costi telefonia fissa

(commi 401 - 403 )

E' eliminata la distinzione fiscale tra telefonia fissa e telefonia mobile. Viene prevista, sia per i telefoni cellulari **che per i telefoni fissi** la deducibilità dell' **80%** per tutte le spese di acquisto e di impiego

... *pertanto* ...

**a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2006** la deducibilità delle quote d'ammortamento e dei costi per utenze dei cellulari sale dal 50% all'80%, mentre quella dei fissi scende dal 100% all' **80%**.

Resta ferma la detraibilità Iva al 50% per i cellulari e al 100% per i telefoni fissi.

Deducibilità dei costi telefonia fissa

(commi 401 - 403 )

Ai fini della determinazione degli acconti IRPEF & IRAP relativi al 2007, occorre assumere, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata tenendo conto dei predetti nuovi limiti di deducibilità

... *in pratica* ...

- Il contribuente dovrà:
- Rideterminare l'imposta dovuta per il 2006 come se i nuovi limiti di deducibilità fossero già stati vigenti
- Calcolare l'ammontare dell'acconto dovuto, applicando il 99% all'imposta così ricalcolata

Cessione della clientela (DL 223/2006)

- Si allarga la base imponibile per i professionisti e per i titolari di reddito di lavoro autonomo in generale.
- L'inserimento, nell'ambito dell'articolo 54, del comma 1-*quater*, infatti, comporta una nuova fattispecie imponibile, avente come oggetto i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività artistica e professionale.

... *contestualmente* ...

è stato integrato anche l'articolo 17, comma 1, del Tuir, relativo alle fattispecie assoggettabili a tassazione separata, tra le quali viene ora ricompresa proprio la "cessione della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale".

Cessione della clientela

**XI CONVEGNO NAZIONALE INT**  
**ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI**  
**CAPANNORI – 3 MARZO 2007**

- La condizione per assoggettare questo tipo di compensi a tassazione separata è la riscossione in un'unica soluzione, laddove per "unica soluzione", come precisato dall'Agenzia delle entrate, è possibile intendere anche il corrispettivo percepito in più rate, purché nello stesso periodo d'imposta.
- Diversamente, la riscossione frazionata di questo emolumento, in più periodi d'imposta, comporterà necessariamente la tassazione ordinaria e, quindi, il cumulo con gli altri eventuali redditi del contribuente

Conclusioni

- E' chiara dunque la volontà del legislatore di ricondurre nell'ambito del reddito di lavoro autonomo i corrispettivi percepiti a seguito di cessione dalla clientela.
- Il lavoratore autonomo, che intenda cessare l'attività, nel caso di pagamento frazionato del corrispettivo, dovrà conservare la partita Iva fino all'incasso dell'ultima rata, trattandosi, appunto, di fattispecie di reddito di lavoro autonomo.

Rimborso spese (Art. 36, comma 29 DL 223/06)

Dal 2006, le spese di vitto e alloggio sostenute dal cliente per conto del professionista e da questi addebitate in fattura sono integralmente deducibili dal reddito di lavoro autonomo (anziché nel limite del 2% dei compensi percepiti)

Procedura da espletare

Il committente:

- riceverà da colui che presta il servizio alberghiero o di ristorazione il documento fiscale a lui intestato con l'esplicito riferimento al professionista che ha usufruito del servizio
- Comunicherà al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta e invierà allo stesso copia della documentazione fiscale

Procedura da espletare

Il professionista:

- Emetterà la parcella comprensiva dei compensi e delle spese pagate al committente e considererà il costo integralmente deducibile

Il committente:

- Ricevuta la parcella, imputa a costo la prestazione, comprensiva dei rimborsi spese

Perdite di lavoro autonomo e imprese minori (art. 36, commi 27 & 28 DL 223/2006)

Le perdite fiscali, indipendentemente dal regime contabile e dal tipo di reddito, possono essere compensate esclusivamente con i redditi della stessa categoria prodotti negli esercizi successivi, ma non oltre il quinto

... *pertanto*,

come avviene già per i soggetti in contabilità ordinaria ...

- Dal 2006 non è più possibile compensare le perdite di lavoro autonomo dei professionisti e artisti, né quelle dei soggetti in contabilità semplificata, con redditi di altra natura posseduti nello stesso anno (circ. 28/E)

Riporto a nuovo delle perdite pregresse (art. 36, commi 12 – 14 DL 223/06)

**XI CONVEGNO NAZIONALE INT**  
**ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI**  
**CAPANNORI – 3 MARZO 2007**

- Le perdite realizzate nei primi tre periodi di imposta dalla data di costituzione possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo senza alcun limite di tempo, solo se si riferiscono ad una nuova attività produttiva
- Tale disposizione si applica alle perdite che si sono formate a decorrere dal 2006

Tenuta c/c dedicati & tracciabilità compensi

Le nuove disposizioni in materia di indagini finanziarie muovono dal presupposto che, ad eccezione dell'uso del contante, tutte le altre forme di pagamento lasciano una traccia che, in base ai nuovi poteri dell'AF, può essere individuata e monitorata in maniera costante

Tenuta c/c dedicati & tracciabilità compensi

... ecco perché tra le misure antielusione introdotte, vi è anche quella di obbligare il professionista a riscuotere compensi e saldare i conti di studio solo con mezzi di pagamento diversi dal contante (art. 35, commi 12 e 12bis DL 223/06)

Tenuta c/c dedicati & tracciabilità compensi

In estrema sintesi, (a seguito dell'integrazione dell'art. 19 DPR 600/73) i nuovi obblighi sono:

1. Tenuta di uno o più conti correnti bancari o postali "dedicati" all'attività svolta
2. Incasso dei compensi solo mediante strumenti finanziari in grado di assicurare la loro tracciabilità (bonifici, assegni non trasferibili, carte di credito, bancomat)

Decorrenza limiti tracciabilità

Sostituendo l'art. 35, comma 12 bis del DL 223/06, l'art. 1, comma 69 della L. 296/06 ha prorogato fino al 30.6.2008 l'applicazione della soglia di 1.000 euro, a partire dalla quale i professionisti devono percepire i propri compensi esclusivamente tramite strumenti finanziari tracciabili

Decorrenza limiti tracciabilità

L'obbligo di tracciabilità non scatta per importi unitari inferiori a:

- 1.000 € dal 12.8.2006 al 30.6.2008
- 500 € dal 1.7.2008 (prima 1.7.2007) al 30.6.2008 (prima 30.6.2007)
- 100 € dal 1.7.2009 (prima 1.7.2008)

Obbligo di versamento sul conto

Per i compensi inferiori a tali importi, è sempre possibile la riscossione in contanti a condizione, però, che il professionista versi poi gli importi ricevuti nel proprio conto corrente bancari o postale

Eventuale deroga alla tracciabilità

- Il MEF è autorizzato ad emanare apposito decreto che individui le condizioni impeditive del soggetto tenuto al pagamento, che consentono di derogare ai predetti limiti (art. 35, comma 12 bis DL 223/06, sostituito dall'art. 1, comma 69 della L. 296/06)

Riscossione dei compensi dei medici

(L. 296/06, commi 38-42)

- Dal 1° marzo 2007 le strutture sanitarie private dovranno incassare e registrare i compensi derivanti dall'attività di lavoro autonomo di medici e paramedici svolta all'interno delle strutture stesse

**XI CONVEGNO NAZIONALE INT**  
**ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI**  
**CAPANNORI – 3 MARZO 2007**

Soggetti interessati

- Medici e paramedici che esercitano, in tutto o in parte, la propria attività nell'ambito delle strutture sanitarie private ...

Sono dunque esclusi coloro che esercitano attività medica e paramedica al di fuori di tali strutture

*... in particolare le strutture private dovranno ...*

- Incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente allo stesso;
- Registrare nelle scritture contabili obbligatorie, o in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura

Riscossione dei compensi dei medici (L. 296/06, commi 38-42)

- I compensi complessivamente riscossi per ciascun medico e paramedico dovranno essere comunicati dalla struttura sanitaria per via telematica all'Agenzia delle Entrate, secondo modalità e termini da definire con apposito provvedimento, per la cui emanazione non è previsto apposito termine

Obblighi di medici & paramedici

Decorrenza

- I nuovi adempimenti scattano dal 1.3.2007, anche se per la loro effettiva operatività occorrerà aspettare il provvedimento
- Restano fermi in capo ai singoli prestatori di lavoro autonomo tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti per lo svolgimento dell'attività

Sanzioni

- Per la mancata osservanza delle predette disposizioni in capo alle strutture private, è prevista l'applicazione:
- Art. 9 D. Lgs. 471/97 (violazione obblighi contabilità)
- Art. 11 D. Lgs. 471/97 (altre violazioni in materia di imposte dirette e IVA)